

CAMERA DEI DEPUTATI N. 294

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIACCO, DUCA, RUGGIERI

Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 14 febbraio 1974, n. 37, come modificata ed integrata dalla legge 25 agosto 1988, n. 376, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un importante principio di civiltà, consentendo ai ciechi il diritto di accedere sia ai mezzi di trasporto che ai locali aperti al pubblico accompagnati dal proprio cane guida che, come è noto, è uno strumento di fondamentale importanza per l'autonomia e la mobilità di molti minorati della vista.

La citata legge vede, però, gravemente ridotta la propria efficacia dal comportamento dei responsabili della gestione dei trasporti e degli esercizi pubblici che, direttamente o indirettamente, dal momento che la legge è sprovvista di un adeguato apparato sanzionatorio, pongono

ostacoli o ricercano espedienti per impedire l'ingresso dei cani guida che accompagnano i ciechi. Da qui la necessità di intervenire legislativamente con una sanzione pecuniaria a carico dei responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla legge, che non solo serve da deterrente, ma che serve anche a colpire chi non ottempera al dettato legislativo.

Inoltre, appare opportuno integrare il medesimo testo legislativo con l'introduzione di due commi all'articolo unico, che consenta l'accesso dei cani guida ai medesimi ambienti anche non munito di museruola, in quanto si tratta di animali specificamente addestrati ed abituati a convivere con gli esseri umani, selezionati tra esemplari particolarmente mansueti e del tutto innocui.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«I titolari degli esercizi di cui al secondo comma che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.

Nei casi previsti dai commi primo e secondo, il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola».

